Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA** *L. 0,60*

Anno LXV **Roma — Sabato, 1° marzo 1924** **Numero 52**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

LEGGI E DECRETI

RELAZIONE e REGIO DECRETO 31 dicembre 1923, n. 3225.

Modificazioni ed aggiunte alla legge 22 giugno 1913, n. 693, concernente la requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il Regio esercito.

Relazione delle LL. EE. i Ministri per la guerra e per la marina, a S. M. il Re, in udienza del 31 dicembre 1923, sul decreto portante modificazioni ed aggiunte alla legge 22 giugno 1913, n. 693, concernente la requisizione quadrupedi e veicoli per il Regio esercito.

SIRE,

Durante la passata guerra, la legge del 22 giugno 1913, n. 693, concernente la requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il Regio esercito, rivelò nella sua applicazione alcune lacune che ne frustravano gli scopi, e fu perciò integrata con opportuni provvedimenti, di carattere transitorio, contenuti nel decreto Luogotenenziale del 4 agosto 1918, n. 1206; provvedimenti che tendevano essenzialmente a mettere l'autorità militare in condizione di poter sollecitamente ricorrere alle varie forme di requisizione in certe speciali circostanze; determinavano meglio alcuni obblighi dei proprietari e le penalità cui erano soggetti per la loro inadempienza, e davano norme per la risoluzione delle controversie in materia di requisizione.

Cessata la guerra, apparve evidente la convenienza di riesaminare tutta la complessa materia delle requisizioni militari, allo scopo di rendere permanenti quei provvedimenti legislativi di carattere transitorio che si fossero durante la guerra dimostrati utili ed efficaci, e di modificare ed integrare inoltre quelle altre disposizioni della legge fondamentale che si fossero dimostrate imperfette od incomplete, per riunire la materia in un tutto armonico e completo. Questo lavoro venne compiuto dal Ministero della guerra d'accordo con quello della marina, ed il risultato fu sottoposto successivamente all'esame della Commissione Reale per la revisione della legislazione di guerra e la sistemazione legislativa delle nuove Provincie. Venne così, con unanimità di consensi da parte degli Enti indicati, preparato l'annesso schema di decreto legislativo, le cui disposizioni rispondono ai seguenti criteri fondamentali:

a) rendere permanenti, salvo alcune modifiche, le disposizioni del citato decreto Luogotenenziale n. 1206 del 4 agosto 1918;

b) apportare alla legge n. 693 sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli alcune altre varianti necessarie per renderla rispondente anche alle esigenze della Regia marina;

c) stralciare dalla legge stessa tutta la parte relativa alla requisizione degli aerei, che si è riconosciuto opportuno formi oggetto di una legge distinta, comune all'Esercito e alla Marina;

d) estendere il campo di applicazione della requisizione anche ad altri casi, rispondenti ad urgenti ragioni di necessità militari, oltre quello di mobilitazione o di imminenza di mobilitazione.

* * *

Un esame delle principali disposizioni dello schema di decreto servirà a meglio chiarirne le finalità e la portata.

1° *Titolo della legge e casi di applicazione della requisizione di quadrupedi e di veicoli.* — Poichè con le stesse norme di legge si vuole provvedere alla requisizione dei quadrupedi e veicoli tanto per il Regio esercito quanto per la Regia marina, viene modificato il titolo della legge del 1913, indicando esplicitamente che essa riguarda le requisizioni anche per la Regia marina.

Si è poi ritenuto di estendere il campo di applicazione dell'istituto della requisizione, oltre che ai casi di mobilitazione, anche a tutti gli altri casi di urgente necessità, in cui l'opera dell'Esercito e della Marina venga richiesta nel pubblico interesse.

2° *Esenzione dalla requisizione.* — La precedente legge 20 giugno 1899, n. 6168, dava facoltà al Governo di accordare dispense dalla requisizione, oltre quelle previste dalla legge stessa, anche nell'interesse della produzione equina. La legge in vigore non contempla alcuna altra dispensa oltre quelle specificate nell'art. 2, e ciò, forse, sia per il fatto che al momento dell'emanazione della legge stessa non si prevedevano guerre di lunga durata, sia in dipendenza della scarsezza del materiale equino idoneo esistente nel paese. La recente guerra ha invece dimostrato che, pur tenendosi il debito conto delle esigenze militari, non si possono totalmente trascurare, per un lungo periodo di tempo, i bisogni dell'industria, dell'agricoltura e dei pubblici servizi, senza recare grave perturbamento alla vita del paese, e, conseguentemente, agli interessi militari.

Pertanto, conformemente a quanto è stato praticato durante la guerra, viene autorizzato il Governo ad accordare, compatibilmente con le esigenze militari, delle dispense temporanee, e sempre revocabili, nello interesse della produzione equina, e per gli imprescindibili bisogni dell'agricoltura, dell'industria e dei pubblici servizi.

3° *Composizione delle Commissioni provinciali di requisizione.* — Per semplificare e sveltire la procedura per la nomina ed il funzionamento delle Commissioni provinciali di requisizione, si è variata la composizione di dette Commissioni. Di esse viene chiamato a far parte un esperto, in modo che le Commissioni possano esse stesse determinare il valore dei capi soggetti alla requisizione, senza che vi sia bisogno dell'intervento di altri periti.

4° *Vincolo della precettazione.* — Per rendere efficace il vincolo della precettazione, impedendo ai proprietari di sottrarvisi col simulare alienazioni dei capi precettati e cambi di residenza, viene vincolato l'acquirente, per un periodo determinato (sessanta giorni), al precetto preesistente al suo acquisto, prescrivendo all'uopo che il proprietario precettato, che aliena, informi della precettazione l'acquirente. Si dà facoltà, inoltre, all'autorità militare di sospendere, ove sia necessario, il libero commercio dei capi precettati, in deroga al principio della libera disponibilità del capo precettato, stabilito dal capoverso dell'art. 10 della legge vigente.

5° *Durata ed indennità delle requisizioni-noleggio.* — Secondo l'art. 12 della legge del 1913, la requisizione-noleggio non può eccedere la durata di trenta giorni. Tale periodo si è dimostrato insufficiente; e pertanto si facoltizza l'autorità militare a commisurare la durata del noleggio a quella approssimativa delle necessità militari che lo richiedono, riconoscendo però agli interessati, per impedire che ne derivi loro troppo grave danno, la facoltà di chiedere, trascorsi tre mesi, che la requisizione-noleggio sia tramutata in definitiva.

Vengono inoltre precisati i criteri di determinazione del nolo — affatto indeterminati nella legge del 1913 — commisurandolo all'interesse legale sul valore del capo noleggiato, accertato con opportune garanzie, e concedendo, pel deterioramento normale, una determinata quota d'ammortamento, e pel deterioramento straordinario una maggiore indennità, stabilita dalla Commissione provinciale e che può anche raggiungere l'intiero valore del capo.

Con apposita disposizione si determina poi l'indennità da corrispondersi nel caso in cui la requisizione-noleggio sia tramutata in definitiva.

6° *Requisizione senza precettazione preventiva.* — Per rendere più spedito il procedimento di requisizione nei casi di urgenti necessità, vengono facoltizzate le autorità militari e quelle militari marittime territoriali, non inferiori a comandante di divisione, ad ordinare requisizioni senza preventiva precettazione e senza preavviso di presentazione, ma sempre però per il tramite della Commissione provinciale; o, in mancanza, di altra apposita Commissione.

7° *Requisizioni per prestazioni di trasporti.* — La legge del 1913 non dà in proposito particolari disposizioni, in modo che per effettuare trasporti, da eseguirsi con i mezzi indicati nell'art. 1 della legge stessa, l'autorità militare non avrebbe che l'alternativa di stipulare appositi contratti o di requisire, separatamente, il mezzo di trasporto, i materiali pel suo funzionamento e le prestazioni personali dei conducenti.

Per agevolare il suo compito, si riconosce alle autorità, competenti ad ordinare requisizioni senza precettazione preventiva, di cui al numero precedente, la facoltà di requisire, con atto unico e presso una sola persona (similmente a quanto era già stabilito per i trasporti marittimi), il complesso delle prestazioni occorrenti per eseguire un dato trasporto, purchè si tratti di persona che eserciti una industria di trasporto vera e propria, o, comunque, possegga effettivamente tutti i mezzi materiali e personali per poter corrispondere alla richiesta.

Opportune disposizioni assicurano alla ditta sottoposta a requisizione, la continuazione delle forniture e prestazioni dovutele da terzi; e norme speciali regolano la liquidazione delle indennità di requisizione.

8° *Requisizione di cose costituenti mezzo per l'esercizio di una industria o di un commercio e requisizione di natanti.* — Qualora la cosa requisita sia mezzo al fine dell'esercizio di una industria o di un commercio e non sia prontamente sostituibile, si stabilisce di aumentare il prezzo e l'indennità di requisizione di una quota, non superiore ad un decimo. Per la requisizione di natanti per fiumi, laghi e lagune, si dispone che gli indennizzi siano calcolati secondo le norme della vigente legge sulla requisizione del naviglio mercantile.

9° *Penalità e controversie.* — Essendosi dimostrate inadeguate le penalità stabilite dalla legge vigente, ne vengono comminate delle altre, allo scopo di evitare sottrazioni dolose alle requisizioni.

Quanto alle controversie che, non infrequentemente, sorgono in dipendenza di determinazioni di indennità fatte in condizioni affrettate o comunque non rispondenti alla entità del danno effettivamente subito, si è ritenuto di devolvere la conoscenza di esse a

speciali Commissioni, aventi sede in ciascun capoluogo di Provincia, presso la Regia Prefettura. Per la presentazione dei relativi ricorsi viene fissato il termine di sessanta giorni, ad evitare che le controversie si trascinino per lunghi anni, con pregiudizio così dell'Amministrazione statale come anche degli interessati.

Alle decisioni delle Commissioni viene riconosciuto un vero e proprio contenuto giurisdizionale; cosicchè esse avranno senz'altro efficacia esecutiva. Contro di esse non è ammesso altro gravame che il ricorso per incompetenza ed eccesso di potere alle sezioni unite della Corte di cassazione, a termini dell'art. 3, n. 3, della legge sui conflitti di attribuzioni.

In sede regolamentare sarà provveduto a circondare di qualche garanzia processuale l'esercizio di tale nuova giurisdizione speciale.

10° *Disposizioni varie.* — In rispondenza ai criteri fondamentali accennati in principio, appositi articoli definiscono le norme per la requisizione dei capi occorrenti alla Regia marina e provvedono a sopprimere dalla legge del 1913 le disposizioni riguardanti la requisizione degli aerei, che formeranno oggetto di legge a parte.

Viene, infine, attribuita al Governo la facoltà di coordinare in un testo unico le disposizioni contenute nella legge del 1913 e nello schema di decreto in esame e di emanare le necessarie norme esecutive.

* * *

Tutto ciò premesso, si ha l'onore di sottoporre il presente schema di decreto all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei pieni poteri conferiti al Nostro Governo dalla legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Vista la legge 22 giugno 1913, n. 693, concernente la requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il Regio esercito;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno, *ad interim* per gli affari esteri, Commissario per l'aeronautica, e coi Ministri per le finanze, per la giustizia, per l'economia nazionale e per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono apportate le seguenti modificazioni ed aggiunte alla legge 22 giugno 1913, n. 693, concernente la requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il Regio esercito.

Il titolo della legge 22 giugno 1913, n. 693, concernente la requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il Regio esercito, è mutato nel modo seguente:

« Legge 22 giugno 1913, n. 693, concernente la requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il Regio esercito e per la Regia marina ».

Il principio del 1° comma dell'art. 1 della legge è modificato come segue:

« Il Governo del Re, in caso di mobilitazione o nell'imminenza di mobilitazione totale o parziale o in altri casi di urgente necessità, è autorizzato a requisire per i bisogni del Regio esercito e della Regia marina, mediante pagamento dell'indennità che sarà come appresso determinata: ».

All'articolo 2 è aggiunto il seguente capoverso:

« Il Regio Governo è autorizzato ad accordare, compatibilmente con le esigenze militari, altre dispense dalla requisizione nell'interesse della produzione equina e per imprescindibili bisogni dell'industria, dell'agricoltura e dei pubblici servizi. Tali dispense sono temporanee e revocabili ».

All'art. 8 è sostituito il seguente:

« Art. 8. — La scelta dei quadrupedi, veicoli e natanti è fatta da una Commissione provinciale nominata dalla competente autorità militare e costituita da un ufficiale superiore del Regio esercito che la presiede, da un delegato del Consiglio provinciale e da un esperto scelto dalla suddetta autorità militare e che, sempre che sia possibile, sarà un ufficiale del Regio esercito ».

All'articolo 9 è sostituito il seguente:

« Art. 9. — La Commissione provinciale determina l'indennità da corrispondersi per i capi da requisire in base al prezzo corrente sul mercato ».

All'articolo 10 sono aggiunti i seguenti tre capoversi:

« Il proprietario che vende, cede e permuta un capo precettato è in obbligo di informare il nuovo proprietario che il detto capo trovasi sotto vincolo della precettazione, e, a proprio discarico, ha il diritto di esigere dal nuovo proprietario attestazione scritta della effettuata notificazione. In mancanza di tale accettazione la effettuata notificazione potrà essere fatta risultare da prova testimoniale.

« Il nuovo proprietario è sottoposto al vincolo della precettazione senza bisogno di nuovo precetto, per giorni sessanta dalla data in cui è venuto in possesso del capo precettato, salva la facoltà dell'autorità di intimare altro precetto intestato al nuovo proprietario.

« L'autorità militare è autorizzata a sospendere l'alienazione dei capi precettati anche prima che sia indetta la requisizione e che sia notificato l'avviso personale di presentazione, e la sospensione ha effetto finchè non sia revocata ».

All'art. 12 è sostituito il seguente:

« Art. 12. — La requisizione può anche farsi in forma di semplice noleggio sulla base della precettazione preventiva per il tempo ritenuto necessario a giudizio insindacabile dell'autorità militare. Tuttavia, trascorsi tre mesi dall'avvenuta requisizione, il proprietario del capo requisito può chiedere, dimostrando di non poter senza grave danno sopportare ulteriormente la requisizione noleggio, che questa sia trasformata in requisizione definitiva.

« Nei casi di requisizione in forma di noleggio, all'atto del prelevamento la Commissione provinciale deve redigere un verbale contenente la particolareggiata descrizione del capo requisito e la determinazione del prezzo attuale, da farsi a norma dell'articolo 9.

« La parte sarà anche invitata ad esporre le sue eventuali osservazioni ed a sottoscrivere il verbale. In caso di rifiuto se ne prenderà nota sul verbale stesso.

« L'indennità di requisizione è ragguagliata all'interesse legale commerciale sul prezzo predetto, oltre ad una quota da calcolarsi al termine della requisizione in ragione non superiore ad un sesto del prezzo stesso per un anno di uso del capo requisito.

« Tale quota sarà non superiore ad un dodicesimo se trattasi di quadrupedi.

« Nel calcolare la quota per le frazioni di anno, il mese incominciato si avrà per compiuto.

« Nel caso poi che durante il tempo della requisizione il capo requisito abbia subito un deterioramento maggiore di quello ordinariamente dipendente dall'uso normale di esso, la Commissione provinciale liquiderà al proprietario una maggiore indennità in corrispondenza del deterioramento verificatosi, indennità, che, se del caso, potrà anche raggiungere la totalità del valore del capo stesso.

« Se il noleggio eccede la durata di un mese, l'indennità può essere corrisposta a rate quindicinali posticipate.

« Al proprietario che adempie in tempo utile l'obbligo del precetto per noleggio è corrisposto, con la prima rata d'indennità, un premio entro i limiti stabiliti dalle norme di attuazione della presente legge.

« La restituzione del capo requisito per noleggio è effettuata nello stesso luogo del prelevamento, ovvero in altro luogo ogni qualvolta la parte requisita accetti di provvedere essa al ritiro ».

All'art. 13 è sostituito il seguente:

« Art. 13. — Quando una requisizione fatta a guisa di noleggio sia trasformata in requisizione definitiva, l'indennità è ragguagliata al prezzo di cui all'articolo precedente, aumentato dell'interesse legale commerciale dal giorno del prelevamento a quello del pagamento o del deposito e diminuito di quanto fosse stato corrisposto a titolo di noleggio ».

Dopo l'art. 13 sono aggiunti gli articoli seguenti:

« Art. 13-bis. — Le autorità militari e militari marittime territoriali non inferiori a comandante di divisione hanno facoltà di ordinare le requisizioni previste nell'articolo 1, sia in forma di acquisto che di noleggio, senza la preventiva precettazione e senza il preavviso di presentazione di cui agli articoli 10, 11 e 12, seguendo le norme stabilite nel presente articolo.

« L'esecuzione degli ordini di requisizione è affidata alla Commissione provinciale ovvero, quando questa non sia costituita, ad una Commissione composta di tre ufficiali di corpi, uffici, istituti o stabilimenti dipendenti dalla autorità dalla quale sono emanati gli ordini di requisizione e da quest'ultima nominata.

« La Commissione incaricata dell'esecuzione degli ordini dà per iscritto al proprietario o detentore della cosa da requisire l'ordine di requisizione sotto forma di precetto personale, indicando nel medesimo la cosa da requisire ed il luogo ed ora della consegna.

« Il prezzo o l'indennità di requisizione sono determinati dalle Commissioni secondo le norme stabilite per i vari casi dalla presente legge, e sono comunicati con l'ordine di requisizione o con provvedimento successivo.

« Il prezzo o l'indennità sono attribuiti al detentore quando esso sia anche il proprietario della cosa requisita. In caso contrario sono attribuiti al detentore ed al proprietario insieme, con bono unico, intestato ad entrambi se essi sono d'accordo. Se manchi tale accordo o il proprietario non sia conosciuto o sia assente, sono depositati alla Cassa depositi e prestiti, perchè ciascuno di essi faccia valere le proprie ragioni secondo le norme di diritto comune.

« Della requisizione seguita giusta il presente articolo si fa constare con certificato rimesso a colui che l'ha soddisfatta e di cui si tiene nota in apposito registro ».

« Art. 13-ter. — Le autorità militari e militari marittime territoriali non inferiori a comandante di divisione hanno facoltà di requisire, valendosi delle stesse Commissioni di cui al precedente articolo 13-bis, le prestazioni occorrenti per trasporti da eseguire nell'interesse del Regio esercito e della Regia marina a mezzo di quadrupedi, veicoli e natanti.

« L'ordine è dato per iscritto sotto forma di precetto personale ai proprietari o detentori di fatto di quadrupedi, veicoli e natanti, sempre che detti proprietari o detentori esercitino un'industria di trasporto o comunque si trovino, a giudizio dell'autorità militare, in condizione di poter corrispondere alla richiesta fatta loro. Detto precetto deve indicare, secondo i casi, la specie, il titolo, la potenza e la portata del mezzo di trasporto, specificando anche, nei limiti del prevedibile, la durata approssimativa della prestazione.

« Il proprietario o detentore precettato soddisfa le prestazioni requisite o personalmente o mediante suoi incaricati, con quadrupedi, veicoli o natanti di sua scelta, purchè rispondenti ai requisiti indicati nel precetto, e con personale di condotta e di servizio di sua fiducia, restando a suo esclusivo carico di provvedere a quanto possa occorrere per la regolare esecuzione del trasporto ordinatogli.

« Se il proprietario o detentore precettato per le prestazioni di cui nel presente articolo ha in corso contratti di locazione d'opera con persone addette al servizio di quadrupedi, alla condotta ed al servizio dei veicoli e natanti ovvero contratti di fornitura di generi e materiali di consumo relativi a tali mezzi di trasporto, i contratti stessi continuano ad aver vigore durante la requisizione.

« L'indennità è stabilita dalla Commissione incaricata della requisizione o con l'ordine di requisizione o con provvedimento successivo. Essa è determinata in ragione di tonnellata-chilometro per i trasporti di cose in cui ha principale importanza il peso; in ragione di chilometro per i trasporti di persone o di cose ingombranti; sotto forma di nolo giornaliero quando il mezzo di trasporto, col personale addettovi, resta a disposizione dell'autorità militare per i servizi che essa crederà compiere. Si terrà sempre conto, secondo i casi, della specie, tipo, potenza, portata del mezzo di trasporto, del suo stato d'uso, del genere di trasporto, delle strade da percorrere, delle tariffe vigenti nel luogo e di ogni altro elemento influente sulla determinazione del giusto prezzo delle prestazioni.

« L'indennità è corrisposta giusta le norme del penultimo capoverso dell'art. 13-bis ».

« Art. 13-quater. — Il prezzo e la indennità di requisizione dovuti secondo la presente legge sono accresciuti di una quota non superiore ad un decimo quando la cosa requisita, o con la quale si soddisfa la requisizione di cui all'articolo 13-ter, è mezzo al fine dell'esercizio di una industria o di un commercio e non sia prontamente sostituibile ».

« Art. 13-quinquies. — La requisizione dei natanti di laguna, di fiume e lacustri ha luogo con le modalità della presente legge, tranne per quanto si riferisce al prezzo e alle indennità spettanti ai proprietari o detentori, indennità e prezzo per i quali sono invece seguite le norme della legge sulla requisizione del naviglio mercantile ».

All'articolo 18 della legge è sostituito il seguente:

« Art. 18. — Chiunque sottrae, occulta o in qualsiasi modo dissimula le cose indicate nella presente legge al fine di impedirne la precettazione o la requisizione, o rifiuta di adempiere agli obblighi imposti dalla competente autorità per la esecuzione della precettazione o della requisizione, od in qualsiasi modo ostacola l'esecuzione stessa è punito con la reclusione da uno a quindici mesi e con la multa da lire cento a lire cinquemila ».

Dopo l'articolo 18 è aggiunto il seguente:

« Art. 18-bis. — Salvo quanto è disposto nell'articolo precedente, chiunque, senza giustificato motivo, contravvenga alle disposizioni della presente legge, è punito:

1° Nei casi previsti dall'articolo 4 e dal secondo e terzo comma dello articolo 10, con l'ammenda da L. 10 a L. 100, e sino a duecento se abbia fatto dichiarazioni mendaci;

2° Nei casi degli articoli 14 e 17, con l'ammenda da L. 20 a L. 1000 per ogni quadrupede, veicolo o natante non presentato che, in conseguenza dell'inadempimento, sarà considerato come idoneo al servizio militare, e con l'ammenda sino a L. 50 per rifiuto di indicazioni o informazioni richieste o se queste siano mendaci;

3° Nei casi degli articoli 7 e 11, con l'ammenda da L. 500 a L. 2000 per ogni quadrupede, veicolo o natante non presentato.

« Al recidivo in questa stessa specie di contravvenzioni la pena è aumentata della metà ».

Art. 2.

Contro la determinazione del prezzo e delle indennità di requisizione è data all'interessato la facoltà di ricorrere, nel termine di sessanta giorni dalla relativa comunicazione, ad una speciale « Commissione per le controversie in materia di indennità nelle requisizioni militari » avente sede nel capoluogo della Provincia, presso la Regia prefettura.

La Commissione è composta dal Prefetto o da chi ne fa le veci, che la presiede, da un giudice di tribunale, da designarsi annualmente dal presidente del tribunale del capoluogo della Provincia, e da tre ufficiali del Regio esercito di grado non inferiore a capitano, da designarsi annualmente dal comandante del corpo di armata e scelti fra gli esperti in materia.

In mancanza di ufficiali del Regio esercito, il comandante del corpo di armata richiede al presidente del tribunale la designazione di esperti civili in sostituzione degli ufficiali mancanti.

Avverso le decisioni della Commissione per le controversie in materia di indennità nelle requisizioni militari non è ammesso alcun gravame, salvo il ricorso per incompetenza ed eccesso di potere alle sezioni unite della Cassazione a termini dell'art. 3 della legge 31 marzo 1877, n. 3761, sui conflitti di attribuzioni.

Art. 3.

Alle requisizioni occorrenti alla Regia marina, nelle circostanze e per i casi specificati nell'art. 1, provvede l'autorità militare, tranne i casi in cui l'autorità militare marittima eserciti la facoltà di cui agli articoli 13-bis e 13-ter, quali risultano aggiunti dal presente decreto.

Il numero e la specie dei capi da assegnare alla Regia marina sono determinati con accordi fra il Ministero della guerra e quello della marina.

Art. 4.

Il n. 5 del primo comma dell'art. 1 della legge 22 giugno 1913, n. 693, è soppresso.

Le disposizioni della legge riguardanti i mezzi aerei di cui al detto n. 5 del primo comma dell'articolo 1, sono abrogate.

Art. 5.

Il Governo del Re è autorizzato a riunire e coordinare in testo unico, sentito il Consiglio di Stato, le disposizioni della legge 22 giugno 1913, n. 693, con quelle del presente decreto e ad emanare con Regio decreto le norme occorrenti per l'attuazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DIAZ — THAON — OVIGLIO — DE' STEFANI — CARNAZZA — CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli:* OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1924.
Atti del Governo, registro 221, foglio 271. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 20 dicembre 1923, n. 3226.

Modificazione al R. decreto 14 giugno 1923, n. 1396, concernente i Monti di Pietà.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 14 giugno 1923, n. 1396, contenente riforme alla legge 14 maggio 1898, sui Monti di Pietà, nonchè la legge di pubblica sicurezza testo unico 30 giugno 1898, n. 6144;

Ritenuta l'urgenza;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, gli esercenti agenzie pubbliche di prestiti sopra pegno e gli esercenti altre agenzie pubbliche o uffici pubblici d'affari dovranno rilasciare all'autorità di pubblica sicurezza del circondario formale atto di sottomissione, dal quale risulti che è assolutamente escluso dalle operazioni di esse agenzie l'abituale acquisto di polizze del Monte di Pietà ed il concedere sovvenzioni supplementari contro pegni delle polizze stesse.

Agli esercenti che non ottemperino a tale obbligo o comunque vi contravvengano sarà dall'autorità circondariale di pubblica sicurezza revocata la licenza e vietato l'esercizio dell'agenzia o dell'ufficio pubblico, senza pregiudizio dell'azione penale a termini dell'art. 9 di detto R. decreto 14 giugno 1923, n. 1396.

Art. 2.

Sono abrogate le disposizioni contrarie al presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli:* OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 29 febbraio 1924.
Atti del Governo, registro 221, foglio 275. — GRANATA.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 23 febbraio 1924, n. 234.

Modifiche all'ordinamento degli organi e delle giurisdizioni istituite per la liquidazione delle gestioni transitorie di guerra e per il ricupero dei lucri indebiti od eccessivi.

Relazione a Sua Maestà il Re, in udienza del 23 febbraio 1924, sul decreto che modifica l'ordinamento degli organi e delle giurisdizioni istituiti per la liquidazione delle gestioni di guerra e per il ricupero dei lucri indebiti od eccessivi.

SIRE,

Il problema della liquidazione delle gestioni di guerra fu uno dei più importanti sorti in seguito all'armistizio dell'11 novembre 1918. Occorse, allora, predisporre la smobilitazione delle industrie belliche, la liquidazione dei servizi armi e munizioni e dell'aeronautica, la sistemazione dei contratti per forniture in corso all'atto della cessazione delle ostilità, l'alienazione dei materiali di guerra: compiti, questi, nè semplici nè lievi, che si ritenne di deferire ad un Comitato di Ministri, e ad una speciale Giunta esecutiva all'uopo istituiti con decreto Luogotenenziale 16 novembre 1918, n. 1698.

Ma le predette attribuzioni investivano parte soltanto della complessa materia delle liquidazioni di guerra. Coesistevano, infatti, o furono in seguito costituiti, nei vari Ministeri, uffici che attendevano alle svariate mansioni attinenti alle cennate liquidazioni, quali: la regolazione dei conti per gli approvvigionamenti delle materie prime occorrenti alla produzione degli esplosivi; la sistemazione dei rapporti di debito e di credito interceduti fra lo Stato e le officine del gas in dipendenza della fornitura dei sottoprodotti della distillazione del carbone; le regolazioni contabili con la società Ilva; il riscontro delle operazioni eseguite dai consorzi di vendita costituiti per l'alienazione di determinate specie di materiale bellico; la definizione delle vertenze sorte per la utilizzazione dello stock di pelli residuate dalla guerra; la liquidazione delle requisizioni di merci estere provenienti da piroscafi confiscati; l'accertamento delle ragioni di debito e di credito esistenti fra l'Italia e i Governi alleati; la liquidazione delle gestioni speciali relative ai prigionieri di guerra; la gestione del materiale di moto-aratura; la sistemazione dei conti di debito e di credito creatisi in seguito alla importazione delle materie necessarie all'agricoltura, ed altre minori.

Il Comitato interministeriale e la Giunta esecutiva un ingente lavoro condussero a termine, in poco più di un anno; ma per il sollecito disimpegno degli indicati compiti, che involgevano rilevanti ragioni creditorie dello Stato ed avevano notevole influenza sull'andamento delle industrie nazionali, occorrevano, sopratutto, unicità di indirizzo e rapidità di decisioni: ciò che non era possibile ottenere a mezzo di uffici distribuiti nelle varie Amministrazioni, uffici che, data anche la difettosa affrettata organizzazione, agivano con criteri difformi, perseverando spesso in metodi e procedimenti non più consoni alle mutate condizioni di cose. A ciò si aggiunga che, al centro ed alla periferia, Enti militari e Commissioni speciali si occupavano, essi pure, di liquidazioni, ond'è che le più dannose interferenze si verificavano fra i diversi organi.

Col decreto Reale del 7 agosto 1920, n. 1093, si volle, pertanto, disciplinare, con nuove norme, la complessa materia armonicamente ordinandola e coordinandola nei modi suggeriti dall'esperienza. Sorse così, presso il Ministero del tesoro, il Comitato liquidatore delle gestioni di guerra, cui vennero deferite le mansioni e facoltà già spettanti alla Giunta esecutiva ed al Comitato interministeriale, al quale, ultimo, fino a quando non ne fu disposta la soppressione con R. decreto 14 marzo 1922, n. 904, rimase soltanto la funzione di vigilanza e di tutela sulle operazioni compiute dal Comitato liquidatore, e l'esame degli eventuali reclami che fossero presentati relativamente alla sua azione.

Inoltre, furono riuniti alla dipendenza del Comitato gli uffici concernenti liquidazioni belliche già funzionanti sia presso il Ministero del tesoro, sia presso vari dicasteri, ed altri importanti furono ad esso trasferiti in seguito, quali l'azienda di stralcio degli approvvigionamenti e dei consumi alimentari, l'azienda del traffico marittimo, quella dei combustibili nazionali, man mano che i vari servizi di guerra, cessando il disimpegno degli atti di gestione, entravano nella fase di liquidazione.

Col R. decreto 16 febbraio 1923, n. 294, fu anche devoluto al Comitato liquidatore l'incarico di proseguire le indagini iniziate e non condotte a termine, per il ricupero dei lucri indebiti od eccessivi, dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sulle spese di guerra.

Tale nuovo ordinamento dava, alfine, il modo di affrontare e convenientemente risolvere la difficile materia delle gestioni belliche.

Nè il compito del Comitato liquidatore fu lieve. Sebbene, con R. decreto 7 novembre 1920, n. 1635, si fosse provveduto a trasferire alle Ferrovie dello Stato le attribuzioni relative alla alienazione del materiale bellico, che quell'Amministrazione poteva meglio disimpegnare con i suoi organi tecnici e con la sua particolare organizzazione, numerose vertenze attendevano di essere definite, ed importanti ricuperi erano da assicurare all'Erario. Ciò a prescindere dalla compilazione e regolazione delle contabilità, le quali interessano l'Erario per parecchie decine di miliardi e la cui presentazione alla Corte dei conti fu resa obbligatoria col R. decreto 22 gennaio 1920, n. 135.

L'opera del Comitato liquidatore non fu scevra di risultati: notevoli somme furono introitate; difficili controversie vennero risolte; numerosi servizi esaurirono le loro attribuzioni; molti Enti furono smobilitati e il personale avventizio e di ruolo addetto a vari uffici potè essere licenziato o restituito alle singole Amministrazioni.

Dopo la tumultuaria attività del periodo post-bellico potè, così, gradatamente imprimersi alle liquidazioni di guerra l'andamento operoso e ordinato che solo può essere fecondo di risultati proficui.

E poichè, col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2830, promosso dopo accordi intercorsi con la Corte dei conti, sono state emanate norme semplificative per la regolazione delle contabilità delle gestioni fuori bilancio e per quelle delle Amministrazioni militari per gli esercizi dal 1914-915 al 1920-921, si che notevoli riduzioni potranno, dalla sua applicazione, derivarne alle sistemazioni contabili delle varie gestioni attualmente affidate al Comitato liquidatore, è oggi possibile ed urgente disporre nuove sostanziali modifiche ai servizi delle liquidazioni belliche, al fine precipuo di accelerarne l'esaurimento e di sottrarli all'azione di organi la cui esistenza può, temporaneamente e in via eccezionale, ammettersi soltanto per l'adempimento di funzioni che, per la loro speciale caratteristica e per le norme particolari che ne regolano la procedura, non trovano rispondenza nelle funzioni normali dell'amministrazione ordinaria.

Ma è fermo proposito di pervenire, in breve tempo, anche alla soppressione di tali organi, la cui permanenza non può più oltre conciliarsi con le direttive adottate dal Governo Nazionale per il rapido ritorno alla normalità amministrativa.

In conformità di questi criteri è stato compilato il disegno di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta sanzione della Maestà Vostra.

Con esso si dispone che tutte le attribuzioni inerenti alla liquidazione delle gestioni di guerra sono deferite agli organi normali dell'Amministrazione finanziaria, restando al Comitato liquidatore devolute le sole mansioni inerenti al ricupero dei lucri indebiti od eccessivi di cui alle leggi 18 luglio 1920, n. 999, e 29 dicembre 1921, n. 1970, e al R. decreto 16 febbraio 1923, n. 294.

Tali adempimenti non hanno immediata attinenza con i compiti delle liquidazioni belliche, i quali sono ormai prevalentemente amministrativi e contabili, ed involgono poteri e facoltà il cui esercizio si ritiene necessario mantenere ad un Corpo collegiale, che dovrà esaurirle entro il 30 giugno 1924.

Una apposita disposizione stabilisce, però, che, a far tempo dalla data di pubblicazione del decreto, nessuna nuova istruttoria potrà essere autorizzata dal Comitato liquidatore, ai fini delle leggi predette. Si pone termine, in tal modo, all'attività inquirente del Comitato stesso, eliminando il persistere di procedimenti e sistemi istituiti, in via di eccezione, con la inchiesta sulle spese di guerra.

Importanti innovazioni sono anche apportate ad alcune giurisdizioni speciali, nell'intento di semplificarne il funzionamento e di ridurle numericamente al minimo indispensabile. Il Collegio arbitrale, istituito col decreto Luogotenenziale 16 novembre 1918, n. 1698, per la cognizione dei ricorsi contro le decisioni emesse dal Comitato interministeriale, ed il Collegio arbitrale istituito con la legge 29 dicembre 1921, n. 1979, per la cognizione dei ricorsi contro i decreti di ricupero emessi dal Ministro per le finanze, sono fusi in uno solo. I componenti del Comitato giurisdizionale per la decisione delle controversie circa gli approvvigionamenti e le precettazioni e requisizioni vengono notevolmente ridotti di numero. Detti organi cesseranno di funzionare col 31 dicembre 1924.

Notevole è pure la disposizione che stabilisce il termine del 31 agosto 1924, entro il quale gli aventi diritto, sotto pena di decadenza, possono formulare le pretese che vantano verso l'Amministrazione dello Stato, in dipendenza delle gestioni transitorie di guerra, ovvero in dipendenza delle materie contemplate nell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 21 aprile 1918, n. 583.

Tale disposizione, che non si applica alla gestione del traffico marittimo, per cui, con R. decreto 8 febbraio 1923, n. 338, furono già emanate norme dirette a stabilire termini perentori per la presentazione dei ricorsi in via amministrativa ed in via giudiziale, trova il suo fondamento nella necessità di non ritardare più oltre la definizione degli affari ancora pendenti, i quali, spesso, non sono risolti per volontà o per negligenza dei terzi. Nè il termine fissato appare breve ove si consideri che molto tempo è trascorso dall'inizio delle liquidazioni.

Col disegno di decreto si provvede, altresì, ad abolire la percentuale sull'importo delle vendite dei materiali residuati, istituita

col R. decreto 29 agosto 1919, n. 1739, a favore degli Enti militari e delle Commissioni speciali.

Il Governo di Vostra Maestà fermamente confida che l'attuazione del proposto provvedimento varrà a prontamente sistemare ogni questione inerente alle liquidazioni ed ai ricuperi di guerra, conseguendo quella riduzione di organi e quella semplificazione di funzioni in atto in virtù dei numerosi provvedimenti già emanati.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per l'interno, *ad interim* per gli affari esteri, Commissario per l'aeronautica, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le attribuzioni spettanti al Comitato liquidatore delle gestioni di guerra, istituito col R. decreto 7 agosto 1920, numero 1093, sono, a far tempo dalla data di pubblicazione del presente decreto, deferite agli organi normali dell'Amministrazione finanziaria, che le eserciteranno con i poteri e le facoltà del Comitato stesso.

L'Amministrazione dei beni immobili e dei beni mobili pertinenti alle gestioni transitorie di guerra, ora affidate al Comitato predetto, che, per loro natura o destinazione, convenga non alienare, è trasferita, non oltre il 15 marzo 1924, alle competenti Amministrazioni.

La disposizione del primo comma del presente articolo non si applica alle attribuzioni inerenti al ricupero dei lucri indebiti od eccessivi di cui agli articoli 1, 2 e 4 del R. decreto 16 febbraio 1923, n. 294, le quali rimangono affidate al Comitato predetto, che dovrà esaurirle entro il 30 giugno 1924.

Art. 2.

La disposizione contenuta nel primo comma dell'art. 1 del R. decreto 16 febbraio 1923, n. 294, deve intendersi nel senso che la facoltà attribuita al Comitato liquidatore delle gestioni di guerra, per la prosecuzione delle indagini iniziate dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sulle spese di guerra, e non condotte a termine entro il 31 dicembre 1922, riflette non solo le indagini iniziate in rapporto a singole ditte, persone ed enti, ed in genere contraenti, nei confronti dei quali fossero risultate ragioni di addebito per lucri indebiti od eccessivi, ma le indagini, altresì, relative alle varie gestioni che la Commissione parlamentare d'inchiesta avesse preso in esame nel loro complesso, per addivenire successivamente alla determinazione di addebiti speciali.

Peraltro, il Comitato liquidatore non potrà proseguire le indagini relative ad atti della Commissione predetta per i quali, alla data di pubblicazione del presente decreto, non abbia già fatta la designazione prescritta dall'art. 2 del R. decreto 11 marzo 1923, n. 516.

Art. 3.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a stabilire, con suo decreto, norme, anche in deroga a quelle in vigore, per il funzionamento del Comitato liquidatore, di cui faranno parte non più di cinque componenti.

Art. 4.

Per la cognizione dei ricorsi contro le decisioni emesse dall'Amministrazione con le facoltà già spettanti al Comitato liquidatore, in virtù degli articoli 2 e 3 del R. decreto 7 agosto 1920, n. 1093, e contro i decreti del Ministro per le finanze di cui alla legge 29 dicembre 1921, n. 1979, e all'articolo 1 del R. decreto 16 febbraio 1923, n. 294, rimane ferma la competenza delle giurisdizioni speciali istituite col decreto Luogotenenziale 16 novembre 1918, n. 1698, e con la legge predetta.

I due collegi arbitrali, di cui al decreto Luogotenenziale e alla legge sopracitati, sono però fusi in uno solo, costituito da un presidente avente grado non inferiore a consigliere di Corte di cassazione, con titolo e funzioni di presidente di sezione di Corte di cassazione, o equiparato, e da quattro membri, di cui due permanenti effettivi, scelti uno fra i consiglieri di Stato ed uno fra i consiglieri della Corte dei conti, e gli altri due nominati, per ogni controversia, uno dal Ministro per le finanze e l'altro dalla parte ricorrente.

Fanno, altresì, parte del Collegio arbitrale, un presidente aggiunto scelto fra i magistrati aventi funzioni non inferiori a quelle di consigliere di Corte di cassazione e quattro membri permanenti supplenti, due dei quali scelti uno fra i consiglieri di Corte di cassazione del Regno ed uno fra i consiglieri della Corte di appello di Roma, e due scelti uno fra i consiglieri di Stato ed uno fra i consiglieri della Corte dei conti.

Per il funzionamento del Collegio arbitrale predetto resta ferma la disposizione di cui all'art. 2 del R. decreto 16 dicembre 1923, n. 2724.

Art. 5.

Il Collegio arbitrale di cui al precedente art. 4 ed il Comitato giurisdizionale di cui al decreto Luogotenenziale 21 aprile 1918, n. 583, cesseranno di funzionare col 31 dicembre 1924.

Art. 6.

Il presidente e il presidente aggiunto, nonchè i membri permanenti, effettivi e supplenti, del Collegio arbitrale istituito con la legge 29 dicembre 1921, n. 1979, anche se abbiano conseguito un grado superiore a quello ricoperto all'atto della nomina, possono essere mantenuti in carica. Essi continuano nell'esercizio delle funzioni inerenti al Collegio di cui al precedente articolo 4 fino al 31 dicembre 1924, pure se, prima della scadenza di detto termine, siano collocati a riposo.

Alle integrazioni e sostituzioni eventualmente necessarie sarà provveduto con decreto Reale, sulla proposta del Ministro per le finanze, e, qualora la sostituzione o integrazione riguardi magistrati, sulla proposta del Ministro per la giustizia, di concerto con quello per le finanze.

Art. 7.

I ricorsi che, alla data di pubblicazione del presente decreto, non siano stati ancora decisi dal collegio arbitrale istituito col decreto Luogotenenziale 16 novembre 1918, numero 1698, saranno decisi dal collegio arbitrale di cui al precedente articolo 4, con l'osservanza della procedura da questi seguita per i ricorsi di sua competenza.

Conserva, in ogni caso, il suo effetto, la nomina degli arbitri già eseguita dall'Amministrazione dello Stato e dalle parti interessate, prima della data di pubblicazione del presente decreto, sia nei riguardi del collegio arbitrale di cui

al decreto Luogotenenziale 16 novembre 1918, n. 1698, sia nei riguardi del collegio arbitrale di cui alla legge 29 dicembre 1921, n. 1979.

Art. 8.

I compensi ai componenti il collegio arbitrale di cui al precedente articolo 4, sono liquidati, per ogni decisione, dal presidente del collegio arbitrale, tenendo conto dell'opera da essi prestata, dell'importanza della causa, e della gravità delle controversie decise.

Per i compensi al presidente e al presidente aggiunto del collegio arbitrale ha facoltà di provvedere il Ministro per le finanze, con suo decreto, in base alle norme in vigore per il conferimento dei premi di operosità e di rendimento.

Art. 9.

La gestione dei depositi effettuata dalle parti per i ricorsi proposti dinanzi al collegio arbitrale di cui al decreto Luogotenenziale 16 novembre 1918, n. 1698, passa alla segreteria del collegio arbitrale, di cui al precedente art. 4.

Art. 10.

Nulla è innovato per quanto riflette la competenza speciale della Commissione arbitrale istituita col decreto Luogotenenziale 16 giugno 1918, n. 844, per la decisione delle controversie, di qualsiasi natura, relative a requisizioni, sequestri, noleggi, assicurazioni e navi di bandiera nazionale, e la competenza speciale del Comitato giurisdizionale, istituito col decreto Luogotenenziale 21 aprile 1918, n. 583, per la decisione delle controversie circa gli approvvigionamenti e le precettazioni e requisizioni.

Art. 11.

L'articolo 2 del decreto Luogotenenziale 21 aprile 1918, n. 583, è sostituito dal seguente:

« Il Comitato è costituito di sette componenti, compreso il presidente, due dei quali scelti fra i magistrati aventi grado superiore a quello di consigliere di Corte di appello e gli altri cinque scelti fra gli impiegati civili o fra gli ufficiali del Regio esercito o della Regia marina, di grado non inferiore al quinto ».

L'art. 7 del decreto Luogotenenziale predetto è sostituito dal seguente:

« Il Comitato, assistito dal segretario, decide, secondo le norme degli articoli 358 e 359 del Codice di procedura civile, in quanto siano applicabili, con l'intervento del presidente e di quattro membri designati per ciascuna adunanza dal presidente.

« In assenza del presidente, il Comitato è presieduto dal commissario da lui designato ».

Art. 12.

I componenti del Comitato giurisdizionale, di cui al decreto Luogotenenziale 21 aprile 1918, n. 583, possono essere mantenuti in carica, nel limite dei posti assegnati dal primo comma del precedente articolo 11.

Alle nomine o alle sostituzioni eventualmente da effettuare sarà provveduto con decreto Reale, sulla proposta del Ministro per le finanze, e, ove le nomine e le sostituzioni riguardino magistrati, sulla proposta del Ministro per la giustizia, di concerto con quello per le finanze.

Art. 13.

Qualsiasi pretesa verso lo Stato, in dipendenza delle gestioni transitorie di guerra ora affidate al Comitato liquidatore, ovvero relativa alle materie contemplate nell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 21 aprile 1918, n. 583, che non sia già incorsa in prescrizione o decadenza, e sulla quale, entro il 31 agosto 1924, non sia stata emessa pronunzia giurisdizionale, oppure proposta azione o ricorso in sede giurisdizionale, si intende decaduta ove, entro detto termine, non sia presentata istanza redatta in conformità del seguente articolo 14.

Art. 14.

L'istanza di cui al precedente art. 13 deve essere presentata in carta libera e in duplice originale alla competente Amministrazione centrale e deve contenere l'indicazione dell'ammontare del credito con esposizione della causale e menzione dell'organo od ufficio presso il quale il diritto vantato sarebbe sorto; ad essa saranno uniti i documenti di prova che siano in possesso della parte, oppure in essa sarà fatto riferimento a domanda, corrispondenza e documento qualsiasi, precedentemente esibito.

Uno degli originali della detta istanza, con indicazione del giorno della presentazione e firma del funzionario ricevente, dovrà essere restituito all'interessato come prova dell'avvenuta presentazione.

Art. 15.

Ove l'Amministrazione respinga, in tutto o in parte, la pretesa avanzata ai sensi del precedente art. 14, dovrà darne notizia all'interessato con notificazione a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero a mezzo di ufficiale giudiziario o messo comunale. Fermi restando i più brevi termini previsti dalle leggi vigenti, non sarà ammessa, in qualsiasi caso, azione o ricorso, in via giurisdizionale, trascorso il termine di 30 giorni dalla data di notificazione di cui sopra.

Art. 16.

Gli aventi diritto a restituzione di prezzo di merce sequestrata a seguito di assoluzione o di intervenuta amnistia, relativa alla gestione degli approvvigionamenti e dei consumi alimentari, decadono da tale diritto ove, entro il 31 agosto 1924, non richiedano la somma dovuta producendo copia del provvedimento giudiziale che ne ordini la restituzione.

Art. 17.

I titolari di ordini di pagamento emessi dalle soppresse Commissioni di requisizione o ricevimento cereali o dalle direzioni dei magazzini statali grano, che non abbiano riscosso il loro credito entro il 31 agosto 1924, o che, entro lo stesso termine, non abbiano rinnovata istanza di pagamento da presentarsi ai termini del precedente art. 14, decadono dai loro diritti, salvo che il pagamento non sia avvenuto per l'esistenza di impedimenti legali debitamente notificati all'Amministrazione.

Art. 18.

Contro le pretese avanzate dagli interessati in via amministrativa e giurisdizionale, in conformità alle disposizioni degli articoli 13 a 17 del presente decreto, l'Amministrazione ha facoltà di far valere ogni eccezione ed opposizione, pregiudiziale o di merito, consentita dalle leggi in vigore.

Art. 19.

Le disposizioni dei precedenti articoli 13, 14 e 15 non si applicano alla gestione di stralcio del traffico marittimo. Esse non si applicano, altresì, nei confronti dei Governi esteri ed ai rapporti, anche con privati, che siano regolati da legge straniera.

Art. 20.

Le disposizioni degli articoli 1, 2, 3 e 6 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2830, sono estese anche alle gestioni militari coloniali e metropolitane, in contanti e a materia, comprese quelle fuori bilancio, condotte nelle Colonie italiane dell'Africa settentrionale e dell'Africa orientale, durante gli esercizi finanziari dal 1914-1915 al 1920-1921.

Le rimanenze di cassa non versate, riferibili al 30 giugno 1921, provenienti dal complesso delle gestioni a danaro degli esercizi 1920-21 e precedenti, saranno considerate residui di anticipazione su articoli straordinari denominati « Spese per i servizi militari delle Colonie », dopo detrattone il fondo scorta di cui all'art. 12 della legge 17 luglio 1910, n. 511. I pagamenti che dovranno effettuarsi, a qualsiasi titolo, in conto delle gestioni medesime, faranno carico su detti fondi residui, dei quali, come pure delle anticipazioni ricevute per detti pagamenti, sarà, a decorrere dal 1° gennaio 1924, reso apposito conto.

Art. 21.

La percentuale a favore degli Enti militari e delle Commissioni speciali sull'importo delle vendite dei materiali residuati dalla guerra, istituita con R. decreto 29 agosto 1919, n. 1739, è soppressa a far tempo dal 1° marzo 1924.

Art. 22.

Entro il 15 marzo 1924 sarà proceduto ad una revisione del personale avventizio e di ruolo, civile e militare, assegnato agli uffici costituiti per il disimpegno delle attribuzioni ora devolute al Comitato liquidatore, onde ridurne il numero al minimo indispensabile.

Agli uffici in parola saranno altresì apportate le maggiori semplificazioni, per il più celere espletamento dei servizi loro affidati.

Art. 23.

Rimangono in vigore le disposizioni che non contrastano col presente decreto e sono abrogate quelle contrarie.

Art. 24.

Con decreto Reale, sulla proposta del Ministro per le finanze, saranno dettate le norme di applicazione del presente decreto, che andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — OVIGLIO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 27 febbraio 1924.
Atti del Governo, registro 221, foglio 269. — GRANATA.

REGIO DECRETO 17 febbraio 1924, n. 236.

Distacco dal comune di Lagundo degli elettori politici del soppresso comune di Quarazze ed aggregazione a quello di Merano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le deliberazioni delle Commissioni elettorali di Merano e Lagundo in provincia di Trento e della Commissione provinciale elettorale di Trento, con le quali si chiede il distacco degli elettori politici di Quarazze da Lagundo, cui furono aggregati con decreto del Commissario generale della Venezia Tridentina del 20 gennaio 1921 e l'aggregazione al comune di Merano;

Ritenuta l'opportunità di secondare tale proposta che corrisponde anche all'ordinamento dato alla circoscrizione territoriale del comune di Merano cui, col R. decreto del 14 settembre 1923, n. 2184, sono stati aggregati i Comuni di Maia alta, Maia bassa e Quarazze;

Visto l'art. 29 della legge elettorale poiltica, testo unico 13 dicembre 1923, n. 2694;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' revocato il decreto del Commissario generale della Venezia Tridentina, in data 20 gennaio 1921, col quale furono aggregati al comune di Lagundo gli elettori di Quarazze.

Art. 2.

Gli elettori politici del soppresso comune di Quarazze sono aggregati alla terza sezione di Merano.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1924.
Atti del Governo, registro 221, foglio 272. — GRANATA.

REGIO DECRETO 31 gennaio 1924, n. 238.

Riduzione del contributo comunale per la scuola complementare di Rovereto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 11 marzo 1923, n. 685;
Veduto il R. decreto 7 giugno 1923, n. 1408;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il contributo che il comune di Rovereto è tenuto a corrispondere ai sensi del R. decreto 11 marzo 1923, n. 685, per la Regia scuola complementare della stessa città è ridotto a L. 20,000.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GENTILE — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1924.
Atti del Governo, registro 221, foglio 274. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 20 gennaio 1924, n. 239.
Provvedimenti per lavori di costruzione, ampliamento e arredamento del porto di Napoli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato pei lavori pubblici e per le finanze, d'accordo con quelli per la marina e per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di L. 200 milioni per l'esecuzione dei lavori di costruzione, ampliamento e arredamento del porto di Napoli.

Di tale somma restano a carico delle assegnazioni per esecuzione di opere pubbliche straordinarie, autorizzate col R. decreto 3 maggio 1923, n. 1285, L. 15,400,000.

La rimanenza di L. 184,600,000 sarà stanziata all'infuori dei limiti previsti dal predetto decreto, nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, in otto esercizi finanziari come segue:

Esercizio	1924-25	L. 23,400,000
Id.	1925-26	» 22,000,000
Id.	1926-27	» 20,400,000
Id.	1927-28	» 18,800,000
Id.	1928-29	» 25,000,000
Id.	1929-30	» 25,000,000
Id.	1930-31	» 25,000,000
Id.	1931-32	» 25,000,000
		L. 184,600,000

Art. 2.

La spesa di L. 15,400,000, di cui al secondo comma del precedente art. 1, sarà ripartita come appresso negli esercizi finanziari, dal 1924-25 al 1927-28, fermi i limiti di cui agli articoli 1 e 4 del Regio decreto 3 maggio 1923, n. 1285:

Esercizio	1924-25	L. 1,600,000
Id.	1925-26	» 3,000,000
Id.	1926-27	» 4,600,000
Id.	1927-28	» 6,200,000
		L. 15,400,000

Art. 3.

E' autorizzata la seguente variazione nelle spese per le opere marittime nell'Italia meridionale e insulare, di cui alla tabella *A*, allegata al R. decreto 3 maggio 1923, n. 1285:

Opere marittime che si eseguono a cura dello Stato, escluse quelle della Calabria e della Sardegna . . . . +	L. 15,400,000
Annualità per concessione di opere marittime limitatamente a quelle con scadenza fino al 30 giugno 1928 . . . . —	L. 15,400,000

Art. 4.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1924 sono imposti nel porto di Napoli:

a) un aumento di cent. 5 per ogni tonnellata di stazza netta delle navi in arrivo, alla sopratassa di ancoraggio di cent. 10 stabilita dall'art. 3 del R. decreto 25 marzo 1923, n. 1018;

b) una tassa di L. 1.50 per ogni tonnellata metrica di merce imbarcata o sbarcata nel porto;

c) una tassa di L. 2 per ogni carro ferroviario caricato o scaricato nell'ambito del porto;

d) una tassa, comprensiva di quella in vigore, per ogni passeggero imbarcato o sbarcato, nella misura di L. 40 per i passeggieri di 1ª classe, di L. 20 per quelli di 2ª e di L. 5 per quelli di 3ª, compresi gli emigranti quando sieno provenienti da, o diretti a porti situati fuori del Mediterraneo, e di L. 10 per i passeggieri di 1ª classe, L. 4 per quelli di 2ª e L. 1 per quelli di 3ª quando provengono da, o siano diretti a porti situati nel Mediterraneo.

I passeggieri che abbiano preso imbarco o debbano sbarcare in altro porto nazionale sono esenti da tasse.

Le tasse di cui alle lettere *a*), *b*) e *d*) saranno accertate e riscosse nei modi stabiliti per le tasse vigenti, quelle di cui alla lettera *c*) saranno a carico della merce e riscosse a cura dell'Amministrazione ferroviaria.

I proventi sopra indicati saranno interamente devoluti all'Erario dello Stato a parziale rimborso della spesa sostenuta per le opere portuali.

Per il conseguimento degli scopi previsti dal R. decreto 25 marzo 1923, n. 1018, il Regio commissario del porto di Napoli continuerà a percepire la sopratassa di ancoraggio nella misura di L. 0,10 per ogni tonnellata di stazza netta delle navi in arrivo.

Art. 5.

I contributi degli Enti locali per le opere di cui al presente decreto, nella misura fissata nella legge 2 aprile 1885, n. 3095, saranno liquidati sull'ammontare dei lavori eseguiti allo scadere di ogni esercizio finanziario e versati dagli Enti predetti all'Erario in 10 annualità senza interesse, a partire dall'esercizio 1924-25.

Art. 6.

Con decreti del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti in dipendenza dell'attuazione del presente decreto.

Art. 7.

Sono approvate le quattro convenzioni in data 20 gennaio 1923, stipulate per la concessione dei lavori di cui all'art. 1 tra il Ministero dei lavori pubblici e le ditte: Società accomandita Vitali Domenico e C. (1° e 5° lotto); Società anonima calcare, calce ed industrie affini, ed il signor Gio-

vanni Carena (2° lotto); Società anonima italiana Ferrobeton e Società anonima Conrad Zschokke di Ginevra (3° lotto); Società Foundation Company di New York per Società filiale da costituire (4° lotto).

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CARNAZZA — DE' STEFANI — DI REVEL — CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 29 febbraio 1924.
Atti del Governo, registro 221, foglio 276. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 24 febbraio 1924, n. 235.
Conversione monetaria di Fiume.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge n. 211 del 22 febbraio 1924 che annette la città ed il territorio di Fiume al Regno d'Italia;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A partire dal 2 marzo 1924 è dato corso legale alle valute italiane nel territorio dell'ex Corpus Separatum di Fiume, annesso ora al Regno d'Italia.

Art. 2.

Le corone « Città di Fiume », depositate all'Istituto di credito del Consiglio nazionale e rappresentate dai buoni di cassa emessi da tale Istituto sono convertite in lire in ragione di L. 0,40 per ogni corona, comprensiva dell'acconto di L. 0.12 già corrisposto dal Governo italiano.

Art. 3.

Le corone S. H. S. di prima timbratura, depositate alla Banca d'Italia e rappresentate da ricevute da questa rilasciate sono convertite in lire in ragione di L. 0.07 per ogni corona.

Per gli importi inferiori alle 10,000 corone il saggio di conversione è fissato a L. 0.10 per ogni corona.

Art. 4.

Il pagamento degli importi dovuti a tenore degli articoli precedenti avrà inizio il 3 marzo 1924 e sarà eseguito dalla locale filiale della Banca d'Italia contro ritiro dei buoni di cassa in corone « Città di Fiume » e delle ricevute delle corone serbo-croate-slovene di prima timbratura depositate.

Art. 5.

I buoni di cassa e le ricevute non presentate entro il 30 aprile 1924 saranno prescritte ed i possessori decaderanno, dopo tale termine, da ogni diritto e da ogni azione.

Art. 6.

A partire dal 2 marzo 1924 le obbligazioni ancora in essere espresse in corone comprese quelle esistenti fra persone fisiche e giuridiche risiedenti in Fiume e persone fisiche e giuridiche risiedenti in altre provincie del Regno, saranno ragguagliate in lire italiane ai seguenti tassi:

a) a L. 0.60 le obbligazioni anteriori al gennaio 1915;

b) a L. 0.40 le obbligazioni sorte tra il 1° gennaio 1915 ed il 15 aprile 1919 nonchè le obbligazioni espresse in corone « Città di Fiume »;

c) a L. 0.15 le obbligazioni sorte tra il 16 aprile 1919 ed il 7 ottobre 1919 ad eccezione di quelle espresse in corone « Città di Fiume »;

d) a L. 0.07 le obbligazioni espresse in corone S. H. S. di prima timbratura posteriori al 7 ottobre 1919.

Art. 7.

Agli istituti di credito che usano ricevere numerario in deposito verrà corrisposto la differenza passiva risultante dalla conversione ai saggi sopraindicati delle obbligazioni esistenti al 2 marzo 1924.

L'ammontare da corrispondersi per tale differenza sarà diminuito del valore reale di tutte le attività provenienti dall'impiego di capitale, riserva, depositi, conti correnti ed altre operazioni.

Art. 8.

Entro il 20 marzo 1924 gli istituti di credito dovranno presentare alla locale filiale della Banca d'Italia il bilancio alla data del 31 dicembre 1923 quale risulta dall'applicazione alle attività e passività dei saggi di ragguaglio stabiliti dal presente decreto e dalla rivalutazione al prezzo corrente delle attività e passività non soggette a ragguaglio.

Art. 9.

Il Ministero delle finanze ha facoltà di richiedere tutte le informazioni che giudicherà necessarie e di compiere tutte le indagini che riterrà opportune per accertare la esattezza e la verità delle scritture degli istituti di credito e dei dati denunziati in base al decreto n. 10850 del 28 dicembre 1913 del Governatore militare di Fiume.

Art. 10.

Ogni denuncia presentata che sia dolosamente non conforme al vero importerà la sospensione dall'esercizio del credito per un tempo che sarà insindacabilmente stabilito dal Ministero delle finanze ed in ogni caso non inferiore ai sei mesi e salva l'eventuale azione penale.

Art. 11.

Tutti gli atti che hanno per oggetto la conversione in lire italiane delle valute contemplate nel presente decreto sono esenti da qualsiasi tassa.

Art. 12.

Il Ministro per le finanze provvederà con suo decreto alla inscrizione in bilancio dei fondi occorrenti per l'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 29 febbraio 1924.
Atti del Governo, registro 221, foglio 277. — GRANATA.

REGIO DECRETO 7 febbraio 1924, n. 224.

Modificazione allo statuto dell'Opera nazionale per il Mezzogiorno d'Italia, in Roma.

N. 224. R. decreto 7 febbraio 1924, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, viene modificato l'art. 8 dello statuto organico dell'Opera nazionale per il Mezzogiorno d'Italia, con sede in Roma, approvato con R. decreto 13 gennaio 1921, n. 23, nel senso di attribuire al Consiglio di amministrazione la nomina, nel suo seno, del presidente dell'Opera stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1924.

REGIO DECRETO 10 febbraio 1924, n. 237.

Autorizzazione al presidente dei Regi istituti clinici di perfezionamento di Milano ad accettare una donazione.

N. 237. R. decreto 10 febbraio 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il presidente dei Regi istituti clinici di perfezionamento di Milano, viene autorizzato ad accettare la donazione di L. 386,000 disposta dal prof. dott. Giovanni Rizzi per la costruzione di un padiglione di biochimica e terapia sperimentale ad uso degli istituti suddetti.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1924.

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1924.

Facilitazioni sui trasporti a carro di rottami di ferro importati in Italia per il transito di Ventimiglia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO COL
MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;
Su proposta del Commissario straordinario per le ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai trasporti a carro di rottami di ferro e di acciaio importati in Italia per il transito di Ventimiglia, anzichè per quello normale di Modane, e destinati definititivamente a stazioni italiane, è accordata la riduzione del 50 % della differenza fra la maggiore tassa dovuta per il transito di Ventimiglia e quella che si computerebbe se i trasporti fossero istradati per la via normale di Modane.

La stessa riduzione è concessa ai trasporti a carro, pure transitanti per Ventimiglia anzichè per Modane di lavori (barre, lamiere, piastre, filo, ecc.) e di oggetti di ferro e di acciaio, quando soddisfino alle condizioni della nota alla voce « metalli (rottami di) » della Nomenclatura e classificazione delle cose (volume 2° delle condizioni e tariffe per i trasporti sulle ferrovie dello Stato) per essere considerati rottami.

La riduzione non è estesa ai diritti accessori ed è limitata al percorso delle Ferrovie dello Stato.

Art. 2.

Il provvedimento ha vigore dal 1° dicembre 1923.

Art. 3.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 febbraio 1924.

Il Ministro per i lavori pubblici:
CARNAZZA.

Il Ministro per le finanze:
DE' STEFANI.

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1924.

Facilitazioni di viaggio a favore dei grandi invalidi di guerra e delle famiglie dei caduti che si recano a visitare le tombe dei loro congiunti.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO COL
MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;
Visto il R. decreto-legge 12 luglio 1923, n. 1491;
Visto il R. decreto 19 aprile 1923, n. 850;
Visto il R. decreto 24 giugno 1923, n. 1371;
Visto il R. decreto-legge 16 giugno 1921, n. 931;
Visto il R. decreto-legge 22 luglio 1923, n. 1818;
Udito il Commissario straordinario per le Ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata a concedere sulle linee ferroviarie da essa esercitate le seguenti facilitazioni di viaggio:

a) applicazione della tariffa militare con bollo, senza limitazione nel numero dei viaggi, ai grandi invalidi di guerra, ai quali sia stata assegnata la pensione privilegiata di guerra secondo la tabella *C* allegata al R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, e ai quali spetti l'assegno di superinvalidità di cui alla tabella *E* del Regio decreto medesimo.

La stessa facilitazione è concessa per la persona che deve accompagnare il grande invalido, quando l'assegno di superinvalidità sia concesso a questi per infermità elencate nelle lettere *A*, *B* e *C*, e nel numero 1 delle lettere *d*), *e*) ed *f*) della tabella *E* sopradetta;

b) applicazione della tariffa militare con bollo, senza limitazione nel numero dei viaggi, a n. 35 membri del Comitato centrale dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra e a n. 19 membri dell'Associazione nazionale combattenti che in dipendenza della loro carica debbono vigilare ed agevolare l'opera di assistenza svolta dalle sezioni dipendenti dalle Associazioni stesse;

c) applicazione della tariffa militare con bollo, limitatamente a quattro viaggi annuali di corsa semplice a favore dei mutilati o invalidi per infermità ascritte alla prima categoria della tabella *A* allegata al Regio decreto sopracitato;

d) trasporto gratuito come bagaglio dell'apparecchio indispensabile di locomozione personale per gli invalidi del sistema nervoso centrale ed in genere per gli invalidi che debbono essere trasportati con mezzi meccanici, purchè detti invalidi abbiano diritto alle facilitazioni di cui i precedenti comma *a*) e *c*);

e) applicazione della tariffa differenziale *C* limitatamente a quattro viaggi annuali di corsa semplice a favore dei mutilati o invalidi per infermità ascritte alla seconda categoria della tabella *A* allegata al Regio decreto sopracitato;

f) applicazione della tariffa differenziale *C* limitatamente a due viaggi annuali di corsa semplice a favore dei mutilati o invalidi per infermità ascritte alle categorie terza e quarta della tabella *A* del detto Regio decreto;

g) applicazione della tariffa militare con bollo limitatamente ad un viaggio annuale di andata e ritorno a favore dei genitori, vedove, figli, fratelli e sorelle di militari caduti in guerra o morti per ferite o malattie contratte in guerra, o per causa della guerra, quando detto viaggio ha per scopo di visitare la tomba del loro congiunto.

La riduzione è applicabile soltanto per il viaggio fra la stazione che serve la località di dimora della famiglia e quella che serve la località ove è sepolta la salma del militare.

Tale facilitazione si estende anche alle famiglie dei caduti della guerra di Libia per i viaggi dai luoghi di dimora alle stazioni porti di mare più convenienti per recarsi alle località dove risultano inumate le salme dei militari.

Art. 2.

Sulle linee di navigazione esercitate dallo Stato è ammessa l'applicazione della tariffa militare pei viaggi delle persone indicate nel precedente articolo ai comma *a*), *b*), *c*) e *g*); della tariffa delle concessioni speciali (eccettuata quella per gli elettori politici) pei viaggi delle altre persone indicate ai comma *e*) ed *f*); e la gratuità pel trasporto degli apparecchi meccanici di locomozione di cui al comma *d*).

Art. 3.

Con l'attuazione del presente decreto vengono ad essere abrogati i Regi decreti-legge 16 giugno 1921, n. 931, e 22 luglio 1923, n. 1818.

Art. 4.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato stabilirà le norme e modalità per l'applicazione delle concessioni sopredette e la data della loro attivazione.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 23 febbraio 1924.

Il Ministro per i lavori pubblici: CARNAZZA.

Il Ministro per le finanze: DE' STEFANI.

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1924.

Approvazione dei segni caratteristici dei buoni del Tesoro novennali nominativi IV serie al 5.20 %.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduta la legge 6 luglio 1922, che autorizza l'emissione di buoni del tesoro a scadenza di nove anni;

Veduto il R. decreto-legge 22 marzo 1923, n 583, che apporta modifiche alla predetta legge;

Veduto il decreto 6 dicembre 1923, n. 2652, con cui viene autorizzata l'emissione di un quarto miliardo di lire di buoni del tesoro novennali al portatore;

Determina:

I buoni del Tesoro nominativi novennali a premi della IV serie al saggio del 5.20 per cento, emessi dalla Direzione generale del tesoro in base alla legge 6 luglio 1922, n. 915, con la prima cedola scadente al 15 maggio 1923, e capitale rimborsabile al 15 novembre 1931, sono stampati con le stesse caratteristiche dei buoni analoghi della serie precedente e con le seguenti differenze:

Il recto porta il fondo stampato in color *sanguigno;*
Il verso porta il testo stampato in tinta *bigia.*

Sono approvati per i titoli anzidetti i modelli già annessi.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 28 febbraio 1924.

Il Ministro: DE' STEFANI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Accreditamento di notai.

Con decreto del Ministro per le finanze in data 24 febbraio 1924 i signori comm. dott. Stanich Domenico, dott. Iaschi Francesco e Rossanda Luigi, notai residenti ed esercenti in Pola, sono stati accreditati presso quella Intendenza di finanza per le operazioni di Debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti.

SMARRIMENTO DI RICEVUTE.

(2a *pubblicazione*). (Elenco n. 25).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1169 — Data della ricevuta: 11 aprile 1921 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Alessandria — Intestazione della ricevuta: Molinari Lorenzo di Antonino — Titoli del debito pubblico al portatore: 1 — Ammontare della rendita: L. 100 — Consolidato 5 % con decorrenza 1° gennaio 1921.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4 — Data della ricevuta: 8 luglio 1921 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Modena — Intestazione della ricevuta: Loschi canonico Eugenio fu Galasso, per conto della Fabbriceria della Chiesa del SS Crocifisso in Carpi — Titoli del Debito pubblico nominativi: 1 — Ammontare della rendita: L. 3 — Consolidato 3 % con decorrenza 1° aprile 1920.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 223 — Data della ricevuta: 27 maggio 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Girgenti — Intestazione della ricevuta: Di Stefano Filippo fu Pasquale — Titoli del debito pubblico al portatore: 3 — Ammontare della rendita: L. 9 — Consolidato 3 % con decorrenza senza cedole.

Ai termini dell'art. 230, del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 16 febbraio 1924

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 51

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 29 febbraio 1924.

	Media		Media
Parigi	97 07	Belgio	83 74
Londra	99 964	Olanda	8 675
Svizzera	402 49	Pesos oro	18 05
Spagna	294 25	Pesos carta	7 94
Berlino	—	New-York	23 224
Vienna	0 033	Oro	448 11
Praga	67 65		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	81 —
	3.50 % » (1902)	75 —
	3.00 % lordo	51 17
	5.00 % netto	94 37
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	81 33

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per l'ammissione di 120 alunni agli impieghi di prima categoria dell'Amministrazione dell'interno.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il regolamento per la carriera degli impiegati dell'Amministrazione dell'interno, approvato con R. decreto 2 febbraio 1913, n. 614;

Visto il R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n 2395;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923 n. 2960, contenente disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili:

Di concerto col Ministro per le finanze, ai sensi dell'art. 117 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso per l'ammissione di 120 alunni agli impieghi di prima categoria dell'Amministrazione dell'interno, secondo le norme stabilite nelle leggi e nel regolamento sopra citati.

Al concorso può prendere parte, senza limiti di età, anche il personale di cui all'art. 200 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

In favore di detto personale sono riservati 30 posti, i quali, per quella parte che non sarà ad esso attribuita, verranno devoluti agli altri candidati vincitori del concorso.

Art. 2.

Durante il periodo di prova, non inferiore ai sei mesi, ai vincitori del concorso, che saranno nominati con riserva di anzianità, sarà corrisposto un assegno mensile di L. 500.

Art. 3.

Per poter essere ammessi al concorso i candidati dovranno far pervenire alla Prefettura della Provincia nella quale risiedono, e non oltre un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto, i seguenti documenti:

1° domanda in competente carta da bollo;

2° atto di nascita. Sono esclusi dal concorso i minori degli anni 18 e coloro che hanno oltrepassato il 30° anno di età alla data del presente decreto, fermi restando i limiti di età stabiliti per gli ex combattenti e gli invalidi di guerra, giusta gli articoli 42 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312;

3° certificato di essere cittadino italiano col godimento dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato ai fini del presente decreto gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4° certificato di buona condotta;

5° certificato penale;

6° certificato medico;

7° certificato di esito di leva;

8° diploma originale di laurea in giurisprudenza o diploma finale dell'Istituto di scienze sociali di Firenze;

9° documenti che comprovino il possesso di requisiti, i quali conferiscano eventualmente ai candidati ex combattenti ed invalidi di guerra diritti preferenziali per l'ammissione agli impieghi;

10° ricevuta comprovante il versamento ad un ufficio del Registro della somma di L. 50 — per tassa di concorso — giusta il R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173.

Art. 4.

Gli esami scritti avranno luogo entro il mese di maggio in Roma nei giorni che verranno indicati con successivo decreto.

Art. 5.

Gli esami verteranno sulle seguenti materie:

1. Diritto civile.
2. Diritto costituzionale.
3. Diritto amministrativo.
4. Economia politica e scienza delle finanze.
5. Diritto penale (libro 1°) e procedura penale.
6. Diritto commerciale.
7. Nozioni sull'Amministrazione e la contabilità generale dello Stato.
8. *a)* Legge elettorale politica;
   b) Leggi sulla stampa;
   c) Leggi sulle prerogative del Sommo Pontefice e sulle relazioni fra lo Stato e la Chiesa;
   d) Ordinamento e attribuzioni del Consiglio di Stato;
   e) Attribuzioni della Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale;
   f) Legge sul contenzioso amministrativo;
   g) Legge sui conflitti di attribuzione;
   h) Legge comunale e provinciale e relativo regolamento;
   k) Ordinamento e attribuzioni della Corte dei conti;
   i) Leggi e regolamenti di pubblica sicurezza;
   l) Nozioni generali sulla tutela dell'igiene e della sanità pubblica;
   m) Leggi sulle opere pubbliche;
   n) Leggi sull'espropriazione per causa di pubblica utilità;
   o) Leggi e regolamenti sulle istituzioni pubbliche di beneficenza;
   p) Legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e relativo regolamento;
   q) Linee generali del sistema tributario dello Stato, delle Provincie e dei Comuni;
   r) Disposizioni legislative per la protezione e l'assistenza degli invalidi e degli orfani di guerra.
9. Una lingua straniera (francese, inglese, tedesca) a scelta del concorrente, che dovrà dar prova di saper tradurre dall'italiano in francese o dal tedesco o dall'inglese in italiano.

L'esperimento orale può cadere su tutto il programma; gli scritti sulle sole materie indicate ai nn. 1, 2, 3 e 4.

Art. 6.

Il Prefetto capo dell'ufficio del personale è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 1° marzo 1924.

p. *Il Ministro*: A. FINZI.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEI MONOPOLI INDUSTRIALI — DIVISIONE LOTTO

AVVISO DI CONCORSO.

A tutto il giorno 31 marzo 1924 è aperto il concorso fra commessi di carriera del Lotto pel conferimento dei sotto indicati banchi:

NUMERO E SEDE DI CIASCUN BANCO				COLLETTORIE che ne dipendono		PRODOTTI REALIZZATI DAL BANCO durante gli ultimi tre esercizi finanziari in base alle cui medie viene indetto il presente concorso								Cauzione prescritta a garanzia dell'esercizio del Banco	PERIODO minimo di servizio stabile per poter utilmente concorrere
						RISCOSSIONI				AGGI					
						Esercizi				Esercizi					
Numero	Comune	Provincia	Compartimento	SEDE	Riscossione media in base all'ultimo triennio	1920-21	1921-22	1922-23	Media	1920-21	1921-22	1922-23	Media		
				1° ESPERIMENTO											
108	Borgosesia. . .	Novara	Torino	—	—	38440	54865	48040	47115	5728	7140	6623	6497	2720	Anni 15
79	Casalpusterlengo .	Milano	Milano	—	—	44295	51920	41662	45959	6286	6934	6049	6423	2655	» 15
117	Poggibonsi . .	Siena	Firenze	S. Gimignano	11106	36360	48815	52717	45964	5499	6693	6990	6394	2655	» 15
94	Veroli.	Roma	Roma	—	—	69810	60770	22174	50918	7889	7456	3780	6375	2940	» 15
523	Roccadaspide .	Salerno	Napoli	Albanella	4339	40647	46960	47414	45007	5958	6526	6566	6350	2600	» 15
				Altavilla	2982										
				Castel S. Lorenzo (nuova istituzione)	—										
80	Serravezza. . .	Lucca	Firenze	—	—	42231	58511	36553	45765	6100	7378	5521	6333	2640	» 15
137	S. Sepolcro . .	Arezzo	Firenze	Anghiari	8026	39204	45991	49010	44735	5812	6439	6703	6318	2585	» 15
72	Abbiategrasso .	Milano	Milano	—	—	33435	43743	59853	45677	5177	6236	7487	6300	2640	» 15
102	Tolmezzo . . .	Udine	Venezia	Ampezzo	*	29126	49752	59074	45984	4686	6777	7434	6299	2655	» 15
				Pontebba	8087										
				Resiutta	1429										
				Villa Santina	*										
575	Mirabella Eclano .	Avellino	Napoli	Taurasi	8418	29605	54879	50501	44995	4749	7142	6835	6242	2595	» 15
172	Urbino	Pesaro	Roma	Macerata Feltria	1248	36790	48714	45902	43802	5546	6684	6475	6235	2530	» 15
109	Segni	Roma	Roma	Segni (Scalo)	13380	61483	44077	29917	45159	7431	6266	4753	6150	2605	» 15
127	San Salvatore Monferrato . .	Alessandria	Torino	Lu	4349	52688	40618	36123	43143	6947	5955	5473	6125	2490	» 15
				Occimiano	1452										
211	Sermide	Mantova	Venezia	Massa Superiore	9365	31033	47192	50217	42814	4913	6547	6615	6025	2470	» 15
				S. Benedetto Po	6009										
191	Casalmaggiore .	Cremona	Milano	Piadena	8392	38500	41824	43681	41335	5735	6064	6231	6010	2385	» 15
475	Siano	Salerno	Napoli	Bracigliano	6814	28227	47447	50446	42040	4570	6570	6830	5990	2425	» 15
219	Rovato	Brescia	Milano	—	—	43782	39430	38729	40647	6240	5835	5760	5945	2345	» 15
41	Noale	Venezia	Venezia	—	—	37387	35427	44150	38988	5612	5397	6271	5760	2250	» 15
115	Tarquinia . . .	Roma	Roma	—	—	31203	25592	46783	34526	4932	5474	6442	5616	1995	» 15
22	Acquaviva delle Fonti	Bari	Bari	Cassano Murge	9598	32581	36827	43335	37581	5083	5550	6200	5611	2170	» 15

NUMERO E SEDE DI CIASCUN BANCO				COLLETTORIE che ne dipendono		PRODOTTI REALIZZATI DAL BANCO durante gli ultimi tre esercizi finanziari in base alle cui medie viene indetto il presente concorso								Cauzione prescritta a garanzia dell'esercizio del Banco	PERIODO minimo di servizio stabile per poter utilmente concorrere
						RISCOSSIONI				AGGI					
						Esercizi				Esercizi					
Numero	Comune	Provincia	Compartimento	SEDE	Riscossione media in base all'ultimo triennio	1920-21	1921-22	1922-23	Media	1920-21	1921-22	1922-23	Media		
186	Osimo	Ancona	Roma	Castelfidardo	1395	28532	42877	39795	37068	4609	6158	5859	5542	2140	Anni 15
				Sirolo	*										
				Numana	*										
444	Larino	Campobasso	Napoli	Casacalenda	9856	28000	34086	40331	34139	4540	5247	5930	5239	1975	» 15
11	Conversano . .	Bari	Bari	—	—	30071	36018	31768	32619	4807	5462	4992	5087	1885	» 15
51	Poggio a Caiano	Firenze	Firenze	Carmignano	8785	37986	31352	26362	31900	5678	4939	4326	4981	1845	» 10
315	Grazzanise. . .	Caserta	Napoli	—	—	26171	33725	31241	30379	4302	5210	4936	4816	1755	» 10
571	Ariano di Puglia	Avellino	Napoli	Orsara	2758	25238	36093	29566	30299	4180	5470	4744	4798	1750	» 10
				Savignano	*										
210	Castelbolognese	Ravenna	Firenze	Solarolo	3452	26753	32265	31285	30101	4377	5049	4941	4789	1740	» 10
				Riolo	1739										
254	Raffadali . . .	Girgenti	Palermo	Ioppolo	3163	21356	23558	31499	25471	3676	3962	4965	4201	1470	» 10
				S. Elisabetta	*										
160	Tocco Casauria	Chieti	Bari	Caramanico	4055	14667	26625	36036	25776	2700	4361	5464	4175	1490	» 10
				Torre dei Passeri	6328										
				Manoppello	2078										
				S. Valentino	3382										
102	Crescentino . .	Novara	Torino	—	—	18330	22292	22018	20880	3249	3797	3760	3602	1205	» 10
84	Aviano	Udine	Venezia	—	—	12196	18946	23353	18165	2329	3342	3935	3202	1050	» 5
230	S. Demetrio nei Vestini . . .	Aquila	Roma	—	—	10644	14740	27191	17525	2096	2759	4433	3096	1015	» 5
86	Vicari	Palermo	Palermo	—	—	13377	18425	18721	16841	2506	3263	3306	3025	970	» 5
161	Follina	Treviso	Venezia	—	—	6770	9136	18534	11480	1354	1825	3280	2153	665	» 2

* Le collettorie con asterisco s'intendono chiuse temporaneamente.

Un settimo della parte eccedente le L. 2000 dell'aggio lordo annualmente liquidato sarà attribuito alla *Cassa Sovvenzioni* e, per essa, all'Opera di previdenza di cui al R. decreto 26 febbraio 1920, n. 219 (art. 14 R. decreto 11 marzo 1923 n. 614); sull'intero ammontare dello stesso aggio lordo sarà trattenuto il 3 per cento a favore del *Fondo di previdenza dei ricevitori del lotto* (art. 25 del regolamento 30 maggio 1907, n. 394).

Il concessionario ha fra gli altri l'obbligo dell'esercizio personale.

Le domande redatte in carta da bollo da lire una, **distintamente per ogni Banco,** dovranno pervenire od essere presentate alle Intendenze di finanza (Reparto Lotto) sedi delle soppresse Direzioni compartimentali del lotto, da cui gli aspiranti dipendono, non più tardi del suindicato giorno 31 marzo 1924 durante l'orario d'ufficio.

Alle istanze saranno uniti, in originale od in copia autentica, i titoli di studio superiori alla licenza elementare; i documenti comprovanti il servizio prestato in altre Amministrazioni governative: quelli della cooperazione alla repressione del lotto clandestino, o la qualità di ex combattente con precisa indicazione e dimostrazione delle conseguite benemerenze.

Le domande dovranno essere redatte secondo la seguente formula:

« Il sottoscritto (reggente, gerente o commesso del lotto) al Banco n. . . . . in . . . . chiede di essere ammesso al concorso indetto con avviso in data 18 febbraio 1924 pel conseguimento del Banco n. . . . . in . . . . ».

(*Data e firma del richiedente*).

Roma, addì 18 febbraio 1924.

p. *Il direttore capo della divisione*
G. Rajani.

N. B. — Per notizia degli interessati vedere il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2912, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 22 gennaio 1924 n. 18, contenente provvedimenti a favore dei commessi di carriera.

Boselli Giuseppe, *gerente.* Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.